

COMUNE DI CASTAGNARO PROVINCIA DI VERONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE - N. 7 DEL 22-01-2018

OGGETTO:

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - CONFERMA TARIFFE PER L'ANNO 2018

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **ventidue** del mese di **gennaio** alle ore **16:40**, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:

TRIVELLATO ANDREA	SINDACO	Presente
FORMIGARO CHRISTIAN	VICESINDACO	Presente
SORDO NICOLA	ASSESSORE	Assente
FATTORI PATRIZIA	ASSESSORE	Presente
BETTARELLO SILVIA	ASSESSORE	Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale D'ACUNZO TOMMASO

Il Sig. TRIVELLATO ANDREA nella qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Copia della presente deliberazione viene trasmessa, a cura dell'Ufficio Segreteria, ai Responsabili degli Uffici appresso indicati che ne accusano ricevuta per l'attuazione come da firma che segue:

Ufficio Ragioneria:	
Ufficio Proponente:	
Ufficio:	

			te e
			£.
			ţ

Oggetto della proposta:

Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni – Conferma tariffe per l'anno 2018.

Visto il capo I del decreto legislativo 15-11-1993, n. 507;

Dato atto che questo comune non si è avvalso della facoltà prevista dall'art. 62 del decreto Legislativo 15-12-1997, n. 446, di eliminare l'Imposta Comunale sulla Pubblicità, e di sostituirla con un canone patrimoniale per l'installazione di mezzi pubblicitari;

Visto il D.P.C.M. 16 febbraio 2001, che ha rideterminato le tariffe di base per la pubblicità ordinaria di cui all'art. 12 del D. Lgs. 507/1993, che per questo Comune, identificato nella classe V, risulta quindi fissata in € 11,36;

Premesso che in seguito a regolare espletamento di gara è stato affidato in concessione alla Società I.C.A. S.r.l. "Imposte comunali Affini" a socio unico, il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e la gestione dei diritti sulle pubbliche affissioni, per il periodo 01.01.2005 – 31.12.2009;

Vista la delibera G.C. n. 126 del 21.12.2009, con la quale si prorogava per sei mesi, dall'01.01.2010 al 30.06.2010, l'incarico del suddetto servizio alla stessa società I.C.A. s.r.l.;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 31.03.10, avente per oggetto il rinnovo della concessione dello stesso servizio alla suddetta Società I.C.A., con canone fisso a favore dell'ente pari ad \in 9.000,00, per il periodo 01/07/2010 - 30/06/2016;

Dato atto che, in seguito all'esperimento di gara aperta, andata deserta, e successiva procedura negoziata, anch'essa andata deserta, si è provveduto ad affidamento diretto ai sensi del D.lgs. 50/2016 alla stessa ditta per un canone fisso di \in 7.000,00 annui;

Richiamata la delibera n. 10 del 06/02/2017 relativa alle tariffe per l'anno 2017;

Ritenuto opportuno confermare anche per il 2018 le stesse tariffe in vigore fino al 2017, come riportate nel prospetto allegato alla presente deliberazione, formandone parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 1, comma 169 della legge 27/12/2006 n. 296 (finanziaria 2007), che testualmente recita: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 29/11/2017 pubblicato nella G.U. n. 285 del 06/12/2017 relativo alla proroga al 28/02/2018 del Bilancio di Previsione 2018/2020 da parte degli enti locali;

Vista la Legge n. 205 del 27/12/2017, Legge di stabilità anno 2018;

Visto, in particolare, il comma 37 dell'art. 1 della Legge n. 205/2017 sopracitata, che ha apportato una modifica all'art. 1, comma 26, della legge di Stabilità 2016, Legge n. 208 del 28/12/2015, prorogando all'anno 2018 la sospensione dell'efficacia delle deliberazioni comunali per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali attribuite ai medesimi enti, rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, ad eccezione della Tari;

Visto l'art. 10 comma 18 della L. 13/05/1999 n. 133;

Visto il D.lgs. 267/2000;

Visto il relativo regolamento per l'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni;



Acquisiti in argomento il parere del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile emesso dal responsabile del servizio finanziario, del presente deliberato a' sensi degli articoli 49, 147 comma 2 lettera c) e 147-bis (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. d), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del Tuel D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi del regolamento comunale sul sistema dei controlli interni e dell'articolo 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito dall'articolo 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e contabile.

Con voti:

SI PROPONE

- 1) di confermare per l'anno 2018 le tariffe relative all'imposta sulla pubblicità e diritti PP.AA., come da prospetto allegato alla presente deliberazione, formandone parte integrante e sostanziale;
- 2) di incaricare gli uffici competenti per la pubblicazione del presente provvedimento sul sito del Mef riservato al federalismo fiscale.

Con voti:

SI PROPONE

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

			9
			÷

OGGETTO: Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni – Conferma tariffe per l'anno 2018.

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuto di accogliere integralmente la proposta sopra riportata;

- Visto lo Statuto Comunale
- Acquisiti in argomento il parere del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, emesso dal responsabile del servizio finanziario, del presente deliberato ai sensi degli articoli 49, 147 comma 2 lettera c) e 147-bis (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. d), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del Tuel D.Lgs. n. 267/2000;
- Dato atto che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi del regolamento comunale sul sistema dei controlli interni e dell'articolo 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito dall'articolo 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e contabile.

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

-Di approvare integralmente l'allegata proposta di deliberazione all'oggetto: Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni – Conferma tariffe per l'anno 2018.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'urgenza di dare attuazione ai contenuti del presente provvedimento Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

Di DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL approvato con D. Lgs. N. 267/2000 e smi.





PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.9 DEL 17-01-2018

Oggetto: IMPOSTA COMUNALE SULLA F PUBBLICHE AFFISSIONI - CONFERN RAGIONERIA	PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE MA TARIFFE PER L'ANNO 2018
Allegati: n	
20	
PARENT ALL 40 LLD	10.00.0000
PARERI - Art. 49 del D.	<u>Lgs. 18.08.2000 n. 267</u>
Solo parere di regolarità tecnica del Responsabile del se Parere Favorevole	ervizio interessato:
Castagnaro, 17-01-2018	
	IL RESPONSABILE DEL PARERE
	F.to Romina Negri
Anche parere di regolarità contabile del Responsabile se Impegno di spesa Diminuzione di entrata	ervizio finanziario perché comporta:
Parere Favorevole	
1 dicio Pavolevole	
Castagnaro, 17-01-2018	
	IL RESPONSABILE DEL PARERE F.to Romina Negri

		all all
		SI NI

5. PUBBLICITA' CON STRISCIONI E MEZZI SIMILARI (art. 15, c.1)

Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, è pari a € 11,36

6. PUBBLICITA' CON AEROMOBILI (art. 15, c.2)

Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, iva compresa quella eseguita su specchi d'acqua o fasce marittime limitrofe al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita, l'imposta nella seguente misura: € 49,58

7. PUBBLICITA' CON PALLONI FRENATI E SIMILI (art. 15, c.3)

Per la pubblicità effettuata con palloni frenati e simili, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta nella misura di:

€ 24,79

8. PUBBLICITA' VARIA (art. 15, c. 4)

Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini od altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa di € 2,07

9. PUBBLICITA' A MEZZO APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI (art. 15, c. 5)

Per la pubblicità effetttuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, è la seguente: $\in 6,20$

10. RIDUZIONI DELL'IMPOSTA (art. 16)

La tariffa dell'imposta è ridotta a metà per la pubblicità di cui all'art. 16 del Dlgs 15.11.93 n. 507. Le riduzioni non sono cumulabili.

11. ESENZIONE DALL'IMPOSTA (art. 17)

Sono esenti dall'imposta le forme pubblicitarie di cui all'art. 17 del Dlgs 15.11.93 n. 507.

12. MODALITA' DI APPLICAZIONE

Per l'applicazione dell'imposta si osservano le disposizioni stabilite dall'art. 7 del Dlgs 15.11.93 n. 507.

2.2. Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa od adibiti al trasporto per suo conto: l'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del 1° gennaio di ciascun anno, o a quella di successiva immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa per:

a) – autoveicoli di portata sup. a 3.000 kg.: b) – autoveicoli di portatata inf. a 3.000 kg.: € 49.58	12 cm o 2 000 l	
b) – autoveicon di portatata inf. a 3,000 kg.:	a sup. a 5.000 kg.;	£ 7437
€ 49 58	tate inf a 2 000 to .	C 77,57
	ata iii. a 5.000 kg.;	€ 49 58
c) - motoveicoli e veicoli non compragi nella procedenti	i non compresi nella presedenti est	0 17,50
c) – motoveicoli e veicoli non compresi nelle precedenti categorie: € 24,79	a non compresi nene precedenti categorie:	€ 24.79

Per i veicoli circolanti con rimorchio sul quale viene effettuata pubblicità, le tariffe suddette sono raddoppiate.

Qualora la pubblicità sui veicoli venga effettuata in forma luminosa od illuminata la relativa tariffa base di imposta è maggiorata del 100% in conformità all'art. 7, comma 7, del Dlgs n. 507/93.

Per i veicoli sopra indicati non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purchè sia apposta per non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

E' obbligatorio conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta per esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

3. PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI (artt. 14, c. 1, 2 e 3)

3.1. – Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, eletttromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta indipendentemente dal numero di messaggi, per metro quadrato di superficie , in base alle seguente tariffa:

- per anno solare	£ 22.05
- non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione di mese	€ 33,05
- ner durata superiore o 2 mosi ed inf.	€ 3,31

- per durata superiore a 3 mesi ed inferiore ad anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare.

3.2. Per la pubblicità prevista dal precedente punto 3.1., effettuata per conto proprio dall'impresa, si applica l'imposta in misura pari alla metà della tariffa sopra stabilita.

4. PUBBLICITA' CON PROIEZIONI (art. 14, c. 4 e 5)

Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici od aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi e pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero di messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, in base alla seguente tariffa:

Durata:

- per ogni giorno	
- per i primi trans de la constante de la cons	€ 2,07
- per i primi trenta giorni la tariffa per giorno di	€ 2,07
- dopo tale periodo si applica la tariffa giornaliera di	€ 1,03
	0 1,00

13. DICHIARAZIONE E PAGAMENTO DELL'IMPOSTA (art. 8 e 9)

Per la dichiarazione ed il pagamento dell'imposta si applicano le disposizioni stabilite dagli artt. 8 e 9 del Dlgs 15.11.93, n. 507.

Il termine per il pagamento dell'imposta relativa alla pubblicità annuale per l'anno 1994 è differito

14. SANZIONI (artt. 23 e 24)

Si applicano le sanzioni tributarie, gli interessi e le sanzioni amministrative stabilite dagli artt. 23 e 24 del Dlgs 15.11.1993 n. 507.

PARTE II - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. MISURA DEL DIRITTO (art. 19)

Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'intersse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto a favore del comune, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, nelle misure seguenti:

1.1 – Per ciascun foglio di dimensione fino a cm. 70 x100 e per i periodi di seguito indicati:

€ 1,03 € 0,31

- per ogni periodo successivo di 5 gg. o fraz.

1.2. – Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50%

1.3. – Per i manifesti costituiti da più di 12 fogli il diritto è maggiorato del 100%;

1.4. – L'importo di ciascuna maggiorazione è determinato applicando la relativa percentuale alle tariffe base. La somma delle tariffe base e della/e maggiorazione/i corrisponde al diritto totale

2. AFFISSIONI D'URGENZA (art. 22, c. 9)

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto con un minimo di € 25,82 per ogni commissione.

3. RIDUZIONE DEL DIRITTO (art. 20)

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà per i manifesti ed annunci previsti dall'art. 20 del Dlgs 15.11.93, n. 507. Le riduzioni sono cumulabili.

4. ESENZIONI DAL DIRITTO (art. 21)

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni tutti i manifesti di cui all'art. 21 del Dlgs

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDAÇO TRIVELLATO ANDREA



IL SEGRETARIO COMUNALE D'ACUNZO TOMMASO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 49/26

Certifico io sottoscritto Funzionario incaricato che copia della presente è stata affissa all'albo comunale il giorno 3000 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi (art. 124 D. Lgs. n. 267/2000) e vi rimarrà fino al 2002 2008 Contestualmente in elenco è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari (art. 125 D.Lgs. 267/2000).

Castagnaro, 30 01 2018



IL Funzionario incaricato Moretto Rita

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio del comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza e, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, E' DIVENUTA ESECUTIVA il:

IL Funzionario incaricato Moretto Rita

La presente deliberazione e' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE D'ACUNZO TOMMASO